

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 23 DEL 13/03/2024

OGGETTO: O.S. n°50/2023 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 – Realizzazione delle reti dei sottoservizi nel comune di Campotosto – frazione Poggio Cancelli. Affidamento diretto, ex art. 6 O.S. 50/2023, e artt. 50, comma 1, lett. b), 41, 114 e ss, del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione nei livelli sia di fattibilità tecnica ed economica sia esecutiva, al coordinamento della sicurezza e alla direzione dei lavori. Decisione di contrarre. CUP: B43F21001160001 – CIG: B0C8B14F33

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";
- l'art. 1, comma 738, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha prorogato al 31/12/2023 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;
- l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA l'Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato

approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d'ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n° 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n° 1877 del 21 ottobre 2021, n° 2198 del 25 novembre 2021, n° 1168 del 11 maggio 2022, n° 2378 del 18 ottobre 2022, n° 48 del 13 gennaio 2023, n° 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto 30/12/2022, n° 6 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2023;
- con decreto 29/12/2023, n° 8, del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione, è stato prorogato al Dott. Vincenzo Rivera l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo fino alla data del 01/09/2024;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del richiamato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, non sono sottoposti a controllo preventivo gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di servizi nell’ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l’Amministrazione sia l’operatore economico sono esentati dall’obbligo di contribuzione in favore dell’Anac, in virtù del disposto, per l’anno in corso, dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell’Autorità 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA l’Ordinanza Speciale n° 50 del 26 luglio 2023 “Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia”, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall’art. 11, comma 2, del decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, per l’attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione;

CONSIDERATO che, ex art. 3, comma 1, dell’ordinanza sopra richiamata, l’USR Abruzzo è individuato quale Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell’intervento di rifacimento delle reti dei sottoservizi nella frazione Poggio Cancelli in Comune di Campotosto, per un importo stimato di 1.400.000,00 euro;

VISTO il decreto commissariale 04/10/2023, n° 713, con il quale vengono trasferite in favore dell’Ufficio le risorse ammontanti a 2.832.000,00, ex art. 8 dell’ordinanza 117/2021, con cui è possibile far fronte all’avvio dell’attività di progettazione, allo svolgimento delle procedure di affidamento, alla stipula del contratto e all’avvio dei lavori, per il complesso di interventi assegnati all’Ufficio in qualità di Soggetto Attuatore (art. 3, comma 1, ordinanza speciale n°50/2023);

VISTO il decreto direttoriale 08/11/2023, n°2382, con cui il Direttore dell’USR Abruzzo, dott. Vincenzo Rivera, ha nominato il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR, dott. Piergiorgio Tittarelli, Responsabile Unico del Progetto di tutte le opere attribuite all’USR con l’Ordinanza Speciale n°50 nella veste di Soggetto Attuatore;

TENUTO conto dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza di conflitti di interessi di cui all’art. 16 del D.lgs. 36/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con la Determinazione Dirigenziale 14/12/2023, n°106;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (nel seguito, Codice dei contratti);

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal

24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

APPURATO che l'Ufficio speciale per la ricostruzione, quale articolazione di cui si avvale un Commissario straordinario del Governo, non ricade nell'ambito dei soggetti sottoposti alla qualificazione di cui all'art. 62 del Codice, essendo pertanto abilitato *ex lege* – artt. 62, comma 17, 223 del medesimo Codice – a svolgere ogni tipologia di appalto;

CONSIDERATO che è necessario e urgente procedere al conferimento dell'incarico dei diversi livelli di progettazione, così come delineati e disciplinati dall'art. 41 del vigente codice dei contratti, del coordinamento della sicurezza – sia in fase progettuale sia in quella esecutiva –, nonché dell'incarico di direzione dei lavori dell'intervento più volte richiamato;

RILEVATO che, per ragioni di celerità e di ottimizzazione del servizio, questa stazione appaltante ritiene opportuno conferire entrambi i livelli di progettazione individuati nell'art. 41 – PFTE e Progetto Esecutivo –, Direzione dei Lavori, coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) – allo stesso professionista;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'USR Abruzzo, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere e architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta urgenza, anche al compito di progettazione delle opere pubbliche attribuitegli nella veste di Soggetto Attuatore, per via del gran numero di interventi relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio;

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario fare ricorso a professionalità esterne per il conferimento dei predetti incarichi, anche e soprattutto alla luce della urgenza di dover procedere a un rapido avvio della ricostruzione pubblica per accelerare quanto più possibile il ritorno alla normalità della comunità di Campotosto;

RITENUTO di poter conferire l'incarico all'Ing. Fabio Balistrieri, nato a Roma il 22 gennaio 1973, il quale risulta iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e dal cui curriculum emerge che lo stesso dispone delle conoscenze tecniche e dei requisiti tecnici ed economici per ricevere il conferimento dell'incarico in parola;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 1, lett. a), dell'ordinanza speciale n°50/2023, per i contratti di servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti vigente, consente al soggetto attuatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) stesso codice, di operare l'affidamento diretto "fermo restando il rispetto del principio di rotazione";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 6, comma 13, dell'ordinanza speciale n°50/2023, la progettazione, redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del codice dei contratti, è "intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori";

VISTI l'Allegato I.7, rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo" e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, in particolare gli artt. 90 e seguenti;

DATO ATTO che, non essendo stata specificata nei dettagli la proposta progettuale predisposta e inserita nel PSR da parte del Comune di Campotosto e non disponendo quindi questa Stazione Appaltante di un Quadro Tecnico Economico a cui fare riferimento per l'individuazione delle somme da porre a base per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori di questo intervento, lo scrivente dirigente ha fatto redigere ai propri collaboratori dell'USR, in possesso delle adeguate competenze e conoscenze, il calcolo del valore di riferimento del compenso per le predette prestazioni (progettazione + direzione lavori + csp + cse) importo che, redatto utilizzando le voci del DM Giustizia 2016, ammonta nel suo complesso a € 106.057,88, oltre IVA e Cassa previdenziale di riferimento come per legge;

RITENUTO di poter lasciare alla libera scelta del professionista individuato l'effettuazione di una percentuale di ribasso sull'importo del compenso di base così come calcolato, tenendo conto che, se da un lato è vero che la legge 21/04/2023, n. 49 sull'equo compenso dovrebbe escludere la legittimità di un ribasso, dall'altro lato è altrettanto vero che la stessa legge ammette delle deroghe normative – peraltro ai sensi dell'art. 3, comma 3, escludendo la nullità di quelle "clausole che riproducono disposizioni di legge" –, tra le quali va annoverata anche la disciplina speciale del Sisma 2016 di cui al D.L. 189/2016, nonché tutte le Ordinanze del Commissario, giusta disposizione per i casi eccezionali di cui all'art. 8, comma 2, del Codice dei contratti vigente;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*, peraltro in assonanza con quanto già previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione di contrarre;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere all'affidamento dei servizi di progettazione, nei due livelli (PFTE ed esecutiva) di coordinamento della sicurezza, progettuale ed esecutiva, e di direzione dei lavori anche alla luce delle considerazioni svolte;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'appalto per i servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza e di direzione dei lavori, da svolgersi secondo i dettami dell'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le precise modalità attuative di cui all'Allegato I.7, in particolare Sezioni II e III, nonché dell'Allegato II. 14 al Codice vigente e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- l'importo con cui viene avviata la procedura è pari a € 106.057,88, per corrispettivo e spese, oltre IVA e Cassa previdenziale;
- come sopra evidenziato, trattandosi di un incarico diretto e applicando analogicamente il dettato dell'Ordinanza n°105/2020;
- si intende procedere con affidamento diretto ex art. 6 dell'ordinanza speciale n. 50/2023 e ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 1, lett. b), e 41, 114 e ss del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;

- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, con esclusione della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato II.12, parte V, recante "*Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*";
- l'allegato I.7 recante "*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*";
- gli artt. 114 e seguenti relativi alla direzione dei lavori, alla contabilità e alla fase esecutiva;
- l'allegato II. 14, recante "*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*";

ATTESO che:

- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", categoria "Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio";
- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto ammonta a € 106.057,88 (centoseimilazerocinquantesette/88), al netto dell'IVA e CAP;
- l'esatto ammontare del costo del servizio sarà calcolato solo dopo che il professionista avrà accettato la proposta e dichiarato la percentuale del ribasso sul prezzo inizialmente fissato e determinato applicando i parametri di cui al DM Giustizia 2016;
- il presente appalto di servizi sarà affidato "unitariamente" al professionista individuato, in caso di accettazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 8, del codice e in vista delle ragioni di urgenza e di massima accelerazione delle procedure sussistenti;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in quanto il professionista selezionato non è stato affidatario di altri incarichi in precedenza conferiti dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, in ragione dell'importo dell'affidamento – superiore alla soglia di cui all'art. 52 del d.lgs. 36/2023 –, trova applicazione l'art. 91 del codice dei contratti pubblici;

LETTI gli artt. 50 del codice dei contratti, e in particolare il comma 6 in tema di esecuzione anticipata del contratto, e l'art. 6, comma 6, dell'ordinanza speciale n° 50/2023 – secondo cui è facoltà della stazione appaltante procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, stesso codice –;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa Diretta su MePA, dell'appalto relativo ai servizi di progettazione nei due livelli (PFTE ed esecutiva), di coordinamento della sicurezza e di direzione dei lavori dell'intervento di rifacimento delle reti dei sottoservizi nella frazione Poggio Cancelli, in comune di Campotosto, e di approvare la seguente documentazione da sottoporre al professionista individuato unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello formulazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- DGUE in merito al possesso dei requisiti;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B43F21001160001;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B0C8B14F33;

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'Ordinanza Speciale n° 50/2023 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"* e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la normativa *"anticorruzione"* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte

1. **di avviare la procedura** per l'affidamento dell'incarico relativo ai servizi di progettazione (Fattibilità tecnico-economica ed Esecutiva) di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione, nonché di direzione dei lavori dell'intervento di rifacimento delle reti dei sottoservizi in frazione Poggio Cancelli, nel comune di Campotosto al professionista Ing. Fabio Balistrieri C.F.: BLSFBA73A22H501Y - P.IVA 10379181000, nato a Roma il 22 gennaio 1973, con studio professionale in via Bagnone, n. 48 - 00139 Roma (RM), iscritto nell'elenco

- di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e dal cui curriculum emerge che lo stesso dispone delle conoscenze tecniche e dei requisiti tecnici ed economici per ricevere l'incarico in parola;
2. **di dare atto** che la presente proposta viene formulata prevedendo un compenso teorico calcolato con i parametri del DM 2016 e parte dall'importo di 106.057,88 € (oltre IVA e Cassa), al quale andrà detratta la percentuale del ribasso che l'operatore economico individuato proporrà nel caso in cui accetti l'incarico e ne darà comunicazione all'USR;
 3. **di dare atto** che l'eventuale ribasso proposto dal professionista individuato non viola i principi normativi introdotti dalla Legge 21/04/2023, n. 49 sul cosiddetto "Equo compenso", in quanto ex art. 8, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, per la stazione appaltante l'obbligo di garantire l'applicazione di detto principio è escluso nei casi eccezionali quali sono quelli posti alla base dell'adozione del D.L. n. 189/2016 e delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo competente, e che le "clausole che riproducono disposizioni di legge" non sono nulle ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge in discorso;
 4. **di rinviare** la definizione del compenso da attribuire all'Ing. Fabio Balistrieri all'esito della sua manifestazione di accettazione dell'incarico e dell'indicazione della percentuale di ribasso, dandosi atto che alla presente procedura, come tutte quelle di ricostruzione dei danni del sisma 2016, derivando da una legge speciale – il Decreto Legge n. 189/2016 – non si applicano le disposizioni della Legge 21 aprile 2023, n°49;
 5. **di dare atto** che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ex art. 6, comma 1, lett. a) dell'ordinanza speciale 26 luglio 2023, n°50 e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, senza previa consultazione di più operatori economici, specificando, altresì, che il professionista è stato individuato consultando l'elenco degli operatori economici iscritti nell'elenco speciale redatto dalla Struttura Commissariale ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016;
 6. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione generato dallo stesso sistema MePA;
 7. **di approvare** la seguente documentazione:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello A Formulazione offerta economica;
 - modello B comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - DGUE in merito al possesso dei requisiti;
 8. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 2023 in quanto l'operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri incarichi conferiti in precedenza dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;
 9. **di dare atto** che:
 - il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 50/2023 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto n° 2380 dell'8/11/2023, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B43F21001160001;
 - il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B0C8B14F33;
 10. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'ordinanza speciale n. 50/2023 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
 11. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio

dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

12. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Teramo, 13.03.2024

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)